



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Quarta Civile

Il **Tribunale di Catania, sezione quarta civile**, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 5798/18 RG.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2019;

promossa da

Società Agricola AI – Cantara srl,

in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. 04514980871), elettivamente domiciliato in Catania Via Cecchi n. 10 presso lo studio dell'Avv. Massimo Donati, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di opposizione;

opponente;

contro





VIVERA società agricola consortile a r.l.,

in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. 04113080875),
elettivamente domiciliato in Acireale Via Principe Amedeo n. 21 presso lo
studio dell'Avv. Sante Brischetto, che lo rappresenta e difende giusta procura
allegata alla comparsa di costituzione;

opposto ;

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 747/18.

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a
quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 21.3.2018 Al Cantara società
agricola a r.l. conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Vivera società
agricola consortile a r.l. chiedendo che fosse revocato o annullato il d.i.
emesso, in favore del convenuto, da questo Tribunale in data 12.2.2018 e
notificato il 13.2.2018 con il quale era stato ingiunto il pagamento della
somma di € 47637.31 oltre accessori.

Eccepiva preliminarmente l'esistenza di una clausola compromissoria
prevista dall'art. 8 del contratto, con la conseguenza che la domanda era
improponibile innanzi il giudice ordinario. Nel merito contestava la debenza





delle somme.

L'opposto si costituiva in giudizio opponendosi.

All'udienza del 19.11.2019 venivano precisare le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di improcedibilità dell'azione per esistenza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto inter partes è fondata e deve essere accolta.

L'art. 8 del contratto intercorso tra le parti espressamente prevede che *le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dalla esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 c.p.c.....*

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l'arbitrato rituale quando debba ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli





arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e, ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi, dovendosi optare, nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, deve ritenersi abbia natura eccezionale (Cass. civ., se sez. II, 28 giugno 2000, n. 8788; Trib. Terni, 23 gennaio 1999, in *Rass. Giur. Umbra*, 1999, 435; App. Venezia, 7 gennaio 1997).

La Suprema Corte ha inoltre rilevato che ai fini della determinazione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono significativi e rilevanti gli elementi testuali che depongono nel senso della giurisdizionalità dell'attività demandata all'arbitro, i quali si rinvencono nelle espressioni terminologiche congruenti all'esercizio del "giudicare", e al risultato di un "giudizio", in ordine ad una "controversia", non potendo essere decisivi, nel senso della esclusione della natura rituale dell'arbitrato, nè il conferimento agli arbitri del compito di decidere secondo equità ovvero in veste di amichevoli compositori, nè la preventiva qualificazione della decisione arbitrale come inappellabile, nè la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura (Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 833, in *Giust. Civ.*, 1999, I, 3034).





Anche la giurisprudenza di merito ha già rilevato come depongono per la natura irrituale dell'arbitrato, valutate nel loro complesso, le espressioni, contenute nella clausola compromissoria, che individuano ampiamente, sul piano conflittuale (non solo <le controversie>, ma anche le semplici <divergenze>) e su quello dei contenuti (<anche di carattere tecnico ed economico...>) la materia devoluta al collegio arbitrale; che configurano l'opera degli arbitri come il naturale sviluppo dei tentativi di un mancato accordo tra le parti e che attribuiscono efficacia obbligatoria per le parti alla statuizione degli arbitri anche per quanto concerne il carico delle spese (App. Torino, 2 maggio 1991, in Giur. piemontese, 1991, 315; Pret. Torino 7 agosto 1990).

Ne consegue che nella specie il tenore letterale della clausola – in assenza di qualunque altra indicazione proveniente dalle parti o dagli atti di causa – conduce a ritenere che si tratti di una fattispecie di arbitrato rituale.

Ciò posto non resta che dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del collegio arbitrale, con assegnazione di un termine alle parti per la riassunzione del relativo giudizio ex art. 50 c.p.c. (cfr. Corte Costituzionale 19 luglio 2013 n. 223, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 819 ter c.p.c. secondo comma nella parte in cui esclude l'applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c., con particolare riferimento a quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all'arbitro incompetenti).





Né rilievo alcuno ha quanto dedotto da parte opposta in ordine alla eccepita – stragiuzialmente – nullità della clausola per mancata approvazione ex art. 1341 comma II c.c.. Invero tale nullità avrebbe dovuta essere eccepita in quel giudizio (il che non è avvenuto), mentre nel presente non lo è stato se non da parte dell'opposta (che ovviamente non è legittimata al rilievo essendo la parte in tesi che avrebbe predisposto il contratto).

Sussistono – tuttavia – in ragione del comportamento delle parti (per come sopra rilevato) giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il **Tribunale di Catania – sezione quarta civile**, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da **Al Cantara società agricola a r.l.** contro **Vivera società agricola consortile a r.l.**, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

- 1) **accoglie** l'opposizione e per l'effetto **revoca** il decreto opposto;
- 2) **dichiara** la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 8 del contratto inter partes;
- 3) **assegna** alle parti termine di gg 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio innanzi il collegio arbitrale competente;
- 4) **compensa** integralmente tra le parti le spese.

Così deciso in Catania addì 1 marzo 2020





IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dott. Giorgio Marino)

